

Rubrica legislativa

Con questo intervento la rivista avvia una rubrica periodica che si pensa abbia una sua utilità.

Il contesto culturale che condiziona l'attività pastorale del clero non può escludere la legislazione civile sulla prevenzione, l'assistenza sanitaria, e sul decoroso sostentamento del clero. L'attenzione alle leggi che riguardano il clero è al fine di risparmiare ai sacerdoti « eccessive preoccupazioni per il futuro, potendosi invece dedicare con spirito evangelico alla pratica della povertà e alla salvezza delle anime » (PO 21).

In tale cornice, rinviando per una conoscenza più tempestiva e completa ad altre fonti¹, pare necessario richiamare alcune volte durante l'anno, anche in questa rivista, le principali voci sull'argomento in parola.

Indennità integrativa speciale (= I.i.s.)

È stato definitivamente convertito in legge il decreto presentato dal governo già dal maggio scorso, concernente il contenimento della spesa statale².

La disposizione, che riguarda i sacerdoti docenti non di ruolo nella scuola statale (tali sono gli incaricati e i supplenti di religione) prevede che dall'inizio dell'anno scolastico 1981/82 (10 settembre 1981) l'i.i.s. è dovuta in proporzione alle ore di scuola e precisamente per intero a chi ha 18 ore di insegnamento settimanale, ridotta fino a raggiungere la metà per chi ha un numero di ore inferiore alle 18. La riduzione è dunque proporzionale alle ore di insegnamento da 17 a 9, sotto le 9 ore settimanali l'i.i.s. è corrisposta per metà dell'importo intero.

Opzione per l'i.i.s. connessa al supplemento congrua

Si consigliano gli interessati (insegnanti e insieme titolari di congrua) ad optare per l'i.i.s.

connessa alla congrua, quando questa è più favorevole.

A tal fine si tenga presente che l'i.i.s. può essere percepita a un solo titolo ed è prevista, per legge, l'opzione per la misura più favorevole.

Ciascuno deve personalmente provvedere allo scopo, consigliandosi con i responsabili degli uffici di curia. Alle difficoltà attuali si potrebbero aggiungere quelle derivanti dalla revisione beneficiaria.

Revisione beneficiaria

Con l'anno 1982 inizia la revisione decennale dei redditi beneficiari. Il Consiglio di Stato aveva dato un'interpretazione, che praticamente avrebbe portato alla liquidazione di molti supplementi di congrua.

Il parlamento³ in un primo tempo aveva proposto una interpretazione legislativa per l'accorporamento dell'indennità integrativa della congrua con il supplemento ai fini della revisione.

Tale proposta, dopo lunga discussione, è stata sostanzialmente recepita nell'ultimo testo presentato dal governo secondo il quale « con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti (di congrua, aumentati di un ammontare pari all'indennità integrativa speciale spettante ai beneficiari), l'indennità integrativa è soppressa e l'importo relativo è contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante ».

Detto testo approvato dal Senato il 4.2.1982 potrà essere quello definitivo.

¹ Vedi in particolare « L'amico del Clero » della FACI.

² L. 11 del 26.1.1982.

Le conseguenze principali per gli insegnanti di religione e per altri titolari di retribuzioni statali, che hanno fatto opzione per l'indennità integrativa della congrua, si rifletteranno immediatamente sulla possibilità di percepire nuovamente l'indennità dalla scuola o da altro ente, da cui dipendono.

Le difficoltà nasceranno alla rivalutazione biennale del nuovo importo di congrua, che sarà di competenza ministeriale e non più parlamentare. Tale rivalutazione prevista dalla nuova legge non opera infatti nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennità integrativa statale, salvo rinuncia a tale indennità. Ma per questo ne ripareremo fra due anni.

Assistenza sanitaria

I sacerdoti iscritti al Fondo di previdenza clero INPS, devono corrispondere la quota per il servizio sanitario nazionale nella misura di L. 5.000 bimestrali, avvalendosi a tal fine degli appositi moduli. I congruati avranno tale ritenuta sull'importo degli emolumenti spettanti al beneficiario. I pensionati del Fondo clero che non sono tenuti ad alcun contributo per malattia, i pensionati statali o dell'INPS, ancora iscritti al Fondo clero, devono invece pagarli.

Chi non è iscritto al Fondo clero, avendone a suo tempo ottenuta l'esenzione, deve pagare all'INPS, Assicurazione malattia S.S. N. direttamente secondo le norme previste per ogni altro cittadino.

Contributi pensione clero

Dal gennaio 1982 il contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo clero è fissato in L. 299.700, cioè L. 24.975 mensili o L. 49.950 bimestrali. Anche in questo vale l'indicazione precedente: si deve provvedere direttamente, salvo non si percepiscano assegni di congrua.

Tessera d'argento

Anche il clero, che ha compiuto 65 anni di età, può acquistare la tessera d'argento presso le biglietterie ferroviarie, su semplice esibizione di carta d'identità.

Detta tessera dà diritto alla riduzione per un anno del 40% sui viaggi delle FF.SS., salvo alcuni giorni festivi espressamente indicati nella tessera stessa, che costa L. 5.000.

³ La proposta di legge alla Camera del 29.1.1982 è stata presentata dagli on. Bianco, Fornasari e altri; la proposta al Senato del 9.7.1982 è stata presentata dall'on. De Giuseppe e altri 57 senatori.

Giancarlo Negri

Scuola di stato e libertà di scelta religiosa

Collana « Problemi di pedagogia », 2
pp. 244 - L. 6.000

Michele Colasanto

Processi formativi e occupazione

Collana « Scuola università e società », 6
pp. 248 - L. 6.000

Ombretta Fumagalli Carulli

Società civile e società religiosa di fronte al Concordato

Corsi universitari - serie Istituzioni
pp. XVIII-374 - L. 15.000



Vita e Pensiero

Pubblicazioni dell'Università cattolica del sacro Cuore
20123 Milano - Largo A. Gemelli, 1 - c.c.p. 989202